



COMUNE DI PENTONE
(Provincia di Catanzaro)

IL SINDACO

**Ordinanza N. 25
del 04/05/2020**

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50, CO.5, D.LGS. 267/2000 - DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 MISURE EFFICACI DAL 4 MAGGIO 2020 FINO AL 17 MAGGIO 2020.

VISTA l'Ordinanza n. 37 del Presidente della Giunta Regionale della Calabria emanata in data 29.04.2020 con efficacia a partire dal giorno immediatamente successivo;

RITENUTO

- che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica.

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreti Presidenziali emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri a partire dal 23.02.2020 al 26.04.2020 contenenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112;
- Ordinanze Sindacali dalla n. 11 alla n. 24;
- Vigente Statuto Comunale;
- Disposizioni Sindacali in qualità di Autorità di Protezione Civile Locale

- la propria precedente ordinanza del 30 aprile 2020 con cui viene differita l'entrata in vigore dell'Ordinanza n.37 del Presidente della Regione;

Vista la complessità delle previsioni contenute e la ristrettezza dei tempi di attuazione;

Considerato che questa Autorità locale di Protezione Civile e Sanitaria ha il dovere di salvaguardare e tutelare la salute pubblica;

Tutto ciò premesso e considerato

Raccomandato il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

Dato atto che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della sanità pubblica;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 17 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

DISPONE

IL RISPETTO DELLE SEGUENTI MISURE, ATTE A CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS SARS COV 2, DA APPLICARSI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE A DECORRERE DAL 5 MAGGIO 2020

4. Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti (ovvero coniugi, partner conviventi, partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado e gli affini fino al quarto grado. A tal fine:

- a È necessario che sia rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- b Dovranno essere utilizzate protezioni delle vie respiratorie;

1. È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

2. È consentito il rientro all'interno della Regione Calabria esclusivamente presso la propria residenza. A tal fine si specifica che:

- a. È necessario manifestare tale volontà almeno 48 ore prima dell'arrivo attraverso il portale Regionale www.rcovid19.it ovvero www.emergenzacovid.regione.calabria.it
- b. I rientri consentiti dovranno essere seguiti dall'isolamento volontario domiciliare di quattordici giorni.

1. I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

2. È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti

sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

3. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dal presente punto;

4. È consentito l'accesso al pubblico a piazze, ville e parchi a condizione del rigoroso rispetto di quanto previsto dal punto precedente, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Si specifica che non è possibile accedere all'interno di aree attrezzate per il gioco dei bambini.

5. È consentito l'accesso del pubblico al cimitero Cittadino, con ingresso contingentato, a partire da **mercoledì 7 maggio, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.00**, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;

6. non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; Tale attività è consentita anche al di fuori del perimetro comunale, nel rispetto delle eventuali limitazioni imposte dagli altri Comuni;

7. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;

8. sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; quali, a titolo d'esempio: feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; è vietato l'utilizzo delle slot machine e dei giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, ciò per evitare difficoltà dei cittadini ad accedere all'approvvigionamento delle merci e dei servizi ivi distribuiti;

9. l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

10. sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

11. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

12. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM del 26 aprile 2020 (che possono rimanere aperti anche nei giorni festivi), nell'ambito degli

esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

13. E' vietato, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, il mercato periodico.

14. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

15. E' consentita l'attività di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;

16. E' consentita, a decorrere dal 7 maggio e fino al 17 maggio 2020, l'attività di commercio itinerante di prodotti alimentari e agricoli effettuati dalle aziende presenti nel territorio comunale su area pubblica, nel rispetto delle disposizioni già impartite dal Sindaco al Comando della Polizia Locale. Tale attività è condizionata alla rigorosa osservanza da parte dell'operatore della distanza interpersonale nei confronti degli utenti, nonché al rispetto delle misure di sicurezza sanitaria di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;

17. è prorogata inoltre la sospensione sul territorio del Comune di Pentone, fino alla data del 17 Maggio p.v. incluso, del commercio ambulante esercitato da soggetti non residenti e/non dimoranti nel territorio Comunale;

18. Resta consentita la ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentita la somministrazione attraverso i servizi con tavoli all'aperto (nel rispetto dell'Allegato 1 dell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.37); permane il divieto di consumare i prodotti (preventivamente prenotati) all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

19. Gli esercizi quali Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo che effettueranno la preparazione e la somministrazione dei relativi prodotti attraverso il servizio con tavoli all'aperto, dovranno adottare le seguenti misure:

- sistemazione tavoli a distanza di almeno 1,5/2,00 metri di distanza l'uno dall'altro;
- sistemazione delle sedie al tavolo garantendo la distanza da 1,00 a 1,50 metri tra i visi degli occupanti;
- prenotazione obbligatoria con percorsi predefiniti al fine di garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare le code;
- misurazione della temperatura corporea per i clienti;
- rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, privilegiando l'uso di mascherine per il personale, di occhiali e garantendo il distanziamento minimo;
- obbligo di sanificazione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo;
- disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale, in particolare per l'accesso ai servizi igienici. In caso di utilizzo dovrà essere obbligatorio l'uso di mascherine con igienizzazione delle mani, prima e dopo averle indossate;
- privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona cassa;
- utilizzo mascherine per clienti e operatori in fase di ordinazione e servizio;
- sanificazione accurata nel riapparecchiare i tavoli;
- vietare l'attività self-service;

1. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al DPCM del 26 aprile 2020;

2. gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020 sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei

locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 al DPCM del 26 aprile 2020;

3. in tutti i locali aperti al pubblico devono essere messe a disposizione degli utenti soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

4. è fatto obbligo al personale che lavora nella ricezione del pubblico o comunque a contatto sia sempre dotato di mascherine e guanti e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati con la clientela all'interno di tutte le attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi;

5. è fatto obbligo per tutti i clienti delle attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali di accedere alle stesse solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate, o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro rispetto alle altre persone;

6. è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

7. gli Uffici Comunali resteranno chiusi al pubblico fino al 17 maggio compreso, salvo che per comprovate emergenze igienico-sanitarie od altre urgenze;

SPECIFICA

Che la ratio dei provvedimenti nazionali, regionali e locali, mira a limitare le uscite alle sole realmente necessarie.

Che il presente dispositivo annulla, modifica, sostituisce e/o integra ogni altro dispositivo già emanato da questa Autorità.

Per tutto ciò che non è previsto da questo dispositivo, si rimanda alla legislazione vigente in materia nazionale e regionale.

DISPONE

Alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine:

Di vigilare sull'applicazione, da parte dei titolari dei diversi esercizi interessati dalla normativa, delle prescrizioni - limitazioni e divieti anzi richiamati, intimandone, all'occorrenza anche oralmente, il rispetto e rilevando le eventuali trasgressioni per il seguito di Legge.

Di effettuare scrupolosi, assidui e capillari controlli mirati alla verifica del rispetto rigoroso delle prescrizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020, in particolare quelle riguardanti:

Gli spostamenti di persone e il possesso di autocertificazione comprovante le esigenze previste che li legittimano;

Il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico e di contatti ravvicinati.

AVVISA

Che le disposizioni sindacali emanate con questo provvedimento rimarranno in vigore fino ad annullamento/integrazione o sostituzione dello stesso con apposito atto sindacale.

Che la presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.

FA' APPELLO

Al senso di responsabilità di tutti i cittadini, affinché nell'attuale situazione di grave

emergenza sanitaria, si conformino rigorosamente alle prescrizioni igienico-sanitarie ed ai comportamenti sociali stabiliti dai D.P.C.M. recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale

INFORMA

- che sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus è disponibile ogni altra informazione utile e dettagliata;
- che il numero di pubblica utilità nazionale attivato dal Ministero della Salute è 1500;
- che il numero unico delle emergenze è 112;
- che il numero verde appositamente istituito dalla Regione Calabria è 800 767676;
- che con apposita Ordinanza Sindacale è stato istituito il Centro Operativo Comunale in forma ridotta per le funzioni di Volontariato ed Assistenza alla Popolazione;
- che il presente provvedimento produce effetto ed è efficace a partire dalla data odierna e sino al 17 maggio 2020 (se non diversamente specificato) per come previsto dall'Art. 10 "disposizioni finali" del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 26 aprile 2020;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato di altra natura, per l'applicazione delle sanzioni di competenza del Comune di Pentone, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Legge 689/81 e ss.mm.ii;
- avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

INVITA LA CITTADINANZA

A non divulgare eventuali notizie o indiscrezioni, anche tramite social, che non siano fondate e confermate dalle Autorità al fine di non alimentare allarmismi che possono rivelarsi inutili e dannosi.

A seguire scrupolosamente le seguenti misure igienico sanitarie:

- Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

DISPONE

Visti il D.L. 9/2020 art. 21 e D.L. 14/2020 art. 7, la presente Ordinanza non si applica alle categorie di cui all'art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9.

- Alle Forze di Polizia Locali di vigilare sull'applicazione delle prescrizioni - limitazioni e divieti anzi richiamati, intimandone, all'occorrenza anche oralmente, il rispetto e rilevando le eventuali trasgressioni per il seguito di Legge.
- Che il presente atto sia reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, venga affisso nelle bacheche pubbliche, in tutti gli esercizi commerciali, sia

diffuso attraverso la stampa locale e sia trasmesso a:

- Prefettura di Catanzaro;
- Centro Operativo Comunale;
- Stazione Carabinieri di Pentone.

Il Sindaco

PROF. MARINO VINCENZO